ISTITUTO COMPRENSIVO VOLPIANO
Viale Carlo A. dalla Chiesa, 1 - 10088 VOLPIANO (TO)
www.icvolpiano.edu.it - Tel. +39 011 9954101

Circolare interna n. 28

Volpiano, 30/10/2025

- A tutto il personale, agli allievi ed alle altre persone presenti nell'Istituto

Oggetto: **Disposizione applicativa** del divieto dl fumare

Disposizione

In applicazione del D.L. 104 del 12.09.2013 si dispone Il divieto d1 fumare in tutti i locali dell'Istituto e nelle **relative** pertinenze esterne.

Avvalendomi della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), DPCM 14/12/1995, per ragioni educative, il divieto di fumare viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche.

Destinatari

La presente disposizione é diretta a tutto il personale dell'istituto, agli allievi ed a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente a1l'interno dei locali e delle pertinenze esterne dell'istituto. Deve essere altresì attuata dai concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

Finalità

La presente disposizione, redatta in attuazione della vigente normativa, ha una finalità educativa e non repressiva, prefiggendosi di:

- educare al rispetto delle norme,
- prevenire l'abitudine al fumo, e incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni derivanti d6l fumo passivo;
- educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alia salute propria ed altrui,

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del DPCIVI 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, ho provveduto ad individuare formalmente i funzionari incaricati di vigilare e contestare ie infrazioni al divieto di fumare nelle persone di:

Il Dirigente Scolastico
Stefania Prazzoli
30/09/2025 13:40:05

sig. Bernardi Daniela .....(plasso) Arcobaleno

sig.Serafin Cristina .....(plesso) Acquerello

sig.Leone Gloriana .....(plesso) Dante Alighieri

sig. Modaffari Sandro .....(plesso) Guglielmo da Volpiano

sig. Carnevale Sabrina .....(plesso) Ghirotti

Sarà compito dei predetti funzionari:

• vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;

• vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con I 'apposita modulistica;

• notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

Modalità di contestazione della violazione

Accertata l'infrazione i funzionari incaricati di vigilare e contest are Ie infrazioni al divieto di fumare:

- Informano il trasgressore, che ma violato la normativa antifumo, di essere i Fun2ionari Incaricati a contestare la violazione e stilare il relativo verbale, mostrando al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento dl'identità.
- Richiedono al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione in triplice copia.

  In caso di rifiuto 4 fornire Ie generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora si riesca a identificare, con Ie generalità complete, il contravventore allontanatosi, sul verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, andra apposta la nota: "Il trasgressore, a cui é stata contestata la violazione de1la legge e che é stato Invitato a fornire Ie generalità, non Ie ha fornite e si I allontanato rifiutando di ricevere il verbale".

  Net caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l'annotazione: "P stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si é rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale".

+ Notificare il verbale al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.
- In caso di mancata notifica, trasmettere agli uffici amministrativi il verbale in triplice copia, perché venga notificato ai sensi del'art. 14 della Legge 24 novembre 19B1, n. 689, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenne, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
- In caso di notifica eseguita regolarmente, trasmettere agli uffici amministrativi Ie altre due copie del verbale per il seguito di competenza.

Violazioni commesse da minorenni:

Art. 2 della L. 689/81:

"Non può essere assoggettato a sanzione ammnistrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alia sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Nella scuola il min0re e sottoposto alia vigilanza del Dirigente scolastico, dell'insegnante o di altro personale della scuola. La violazione al divieto di fumare va quindi contestata al personale che aveva in quel momento l' obbligo di sorveglianza.

La famiglia *del* minore non *può* considerarsi del *tutto estranea al comportamento illecito dell'allievo e può* essere chiamata a risponderne, se previsto dal regolamento scolastico.

Sanzioni

Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori e stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. t'importo della sanzione e raddoppiato se la violazione é avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di barnbini fino a dodici a anni (da € 55,00 a € 550,00).

La *normativa* precede i/ pagamento della *sanzione;* misura r1dotta. Al fine di accedere a tale possibilità il contravventore, entro il 60" giorno dalla notifica, deve effettuare il pagamento di una somma pari al doppio della sanzione minima.

I n caso di mancato pagamento o di notifica della stessa, entro il 60" giorno dalla data dell'accertamento della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le *singole* disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2000.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove é vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Prazzoli